

In materia di permesso a costruire in sanatoria, in caso di costruzione anteriore al primo settembre 1967, ricade sul proprietario l'onere di provare in maniera certa la ultimazione dei lavori entro tale data.

Autore: Pagano Iride

In: Giurisprudenza commentata

La seguente breve decisione ha dichiarato legittimo il provvedimento comunale, emanato in autotutela, di revoca del permesso a costruire in sanatoria, rilasciato per un mutamento di destinazione d'uso di un immobile da deposito ad abitazione.

In particolare, nel corso del giudizio, anche a seguito di ordinanza istruttoria, il ricorrente proprietario non aveva dato la prova della effettiva ultimazione dei lavori entro la data del 1° settembre 1967, successivamente alla quale è divenuto obbligatorio il rilascio del preventivo titolo abilitativo a costruire.

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, la vetustà dell'immobile non è di per sé sufficiente per l'esenzione dall'onere probatorio gravante sul proprietario, che, a tutela della certezza del diritto, è tenuto a dimostrare in modo certo la ultimazione del fabbricato entro la data a partire dalla quale nel nostro ordinamento è divenuto obbligatorio il titolo abilitativo preventivo.

<https://www.diritto.it/in-materia-di-permesso-a-costruire-in-sanatoria-in-caso-di-costruzione-anteriore-al-primo-settembre-1967-ricade-sul-proprietario-l-onere-di-provare-in-maniera-certa-la-ultimazione-dei-lavori-entro/>